

Deliberazione n. 135/2017/PAR



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario (relatore)
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza del 12 settembre 2017

Richiesta di parere del Comune di Faenza (RA)

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/INPR;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio

2014 n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010;

Visto l'articolo 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco di Faenza (RA), pervenuta a questa Sezione il 10 aprile 2017;

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle autonomie locali;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 55 del 7 settembre 2017, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito nella camera di consiglio il relatore;

Considerato in

Fatto

Il 13 febbraio 2017 perveniva a questa Sezione una richiesta di parere, formulata dal Presidente dell'Unione della Romagna Faentina. In premessa veniva evidenziata la necessità, da parte dell'Unione, di dotarsi di nuovi supporti informatici a supporto dell'amministrazione del personale. L'Agenzia per l'Italia digitale ha prescritto alle amministrazioni pubbliche l'adozione dell'applicativo NoiPA per la gestione del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti, nonché delle indennità degli amministratori; tuttavia, l'istante, poiché una verifica effettuata aveva consentito di accertare che l'adozione del sistema NoiPA determinerebbe un aggravio di spesa rispetto all'attivazione di una procedura di gara, chiedeva a questa Sezione se ci fosse per l'Unione la possibilità di discostarsi dalle prescrizioni dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale, evitando di ricorrere al servizio NoiPA. Tale richiesta, con deliberazione n. 35 del 14 marzo 2017, veniva dichiarata da questa Sezione inammissibile, per difetto del requisito di legittimazione soggettiva, poiché formulata dal legale rappresentante di un'Unione di Comuni, la quale non rientra tra gli enti che l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, facoltizza a domandare pareri alla magistratura contabile.

Successivamente, in data 10 aprile 2017, un quesito con il medesimo contenuto è stato riproposto dalla stessa persona fisica,

mediante l'istanza oggetto della presente deliberazione, tuttavia questa volta nella diversa qualità di Sindaco di Faenza. Quest'ultimo, allo scopo di motivare la propria legittimazione attiva, ha evidenziato che il servizio di gestione e amministrazione del personale, a supporto del quale vi è la necessità di acquistare i supporti informatici in argomento, pur conferito all'Unione rimane nella titolarità dei singoli comuni, e che il Comune di Faenza partecipa alle spese di gestione e amministrazione del personale sostenute dall'Unione nella misura del 67 per cento, circostanza dalla quale consegue l'interesse alla migliore gestione possibile delle risorse in argomento.

Ritenuto in

Diritto

1. L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

2. Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare il profilo di ammissibilità soggettiva.

Per far ciò è innanzitutto necessario soffermarsi sull'individuazione degli enti soggettivamente facoltizzati a chiedere pareri. Negli *"Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva"* deliberati dalla Sezione delle autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, è stato precisato che la legittimazione dei soggetti che possono rivolgere richieste di parere alla Corte dei conti *"è circoscritta ai soli enti previsti dalla norma (i.e. art. 7, comma 8, l. n. 131/2003), stante la natura speciale che essa assume, rispetto all'ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte"* e che, dovendosi considerare l'elencazione contenuta nel comma 8 tassativa, deve essere esclusa la possibilità di estendere ad altri enti la legittimazione a chiedere pareri alla Corte dei conti.

Con deliberazione n. 13/2007/SEZAUT, sono stati integrati gli indirizzi interpretativi forniti nel 2004, stabilendo che l'elencazione dei soggetti legittimati di cui all'articolo 7, comma 8, l. n. 131/2003 è da considerarsi tassativa.

Come ricordato, la richiesta in analisi era già stata presentata dal

medesimo soggetto in qualità di Presidente dell'Unione della Romagna Faentina, e giudicata inammissibile.

Nel riproporre la domanda, questa volta in veste di Sindaco di Faenza, l'istante ha evidenziato che il servizio di gestione e amministrazione del personale, a supporto del quale vi è la necessità di acquistare i supporti informatici, pur conferito all'Unione è comunque nella titolarità dei singoli comuni e che il Comune di Faenza partecipa in modo rilevante alle spese di personale sostenute dall'Unione.

Nonostante tali argomenti, anche questa richiesta dev'essere considerata come formulata da un soggetto carente del requisito di legittimazione attiva. L'interesse giuridicamente rilevante, infatti, è dell'Unione della Romagna Faentina, la quale è responsabile ad indire la procedura di gara in argomento. Né sembra poter determinare una diversa valutazione da parte di questo Collegio il fatto che il Comune di Faenza partecipi alle spese dell'Unione, in quanto circostanza ricorrente a fronte della maggior parte delle problematiche intestate ai soggetti partecipati a vario titolo dagli enti territoriali, che tuttavia non incide sulla titolarità delle attribuzioni. Ciò, in conformità con le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie che, con deliberazione n. 4/2014, ha chiarito che "La legittimazione soggettiva alla richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non viene meno nei casi in cui il criterio orientativo che si chiede di esprimere sia destinato ad avere effetti nella sfera operativo-amministrativa di un soggetto diverso dal richiedente, purché sia giustificata dall'esercizio di attribuzioni intestate all'ente formalmente legittimato. Resta fuori da quest'ambito la mera funzione di "nuncius", che il soggetto legittimato potrebbe assumere, ove si limitasse solo a proporre una questione interpretativa la cui soluzione non potrebbe avere alcun effetto nell'ambito delle proprie attribuzioni".

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna dichiara inammissibile per difetto del requisito della legittimazione soggettiva, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di parere.

Dispone

Che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo,

copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco del Comune di Faenza e al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna.

Che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la predetta Segreteria.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 12 settembre 2017.

Il presidente
f.to (Carlo Greco)

Il relatore
f.to (Riccardo Patumi)

Depositata in data martedì 12 settembre 2017

Il direttore di segreteria
f.to (Rossella Broccoli)

